CAMERA DEI DEPUTATI N. 1719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

Presentata il 21 ottobre 1987

Norme per l'innovazione scolastica

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Negli ultimi anni la società tutta, nelle sue diverse componenti, è diventata più consapevole che il sistema dell'istruzione riveste un ruolo centrale nella vita e nel progresso di una nazione. Il servizio scolastico, che ha contribuito in modo determinante alla ricostruzione del Paese sui fondamenti della Costituzione repubblicana, è chiamato ora a fare la sua parte all'interno delle grandi trasformazioni sociali che stanno caratterizzando un diverso modo di vivere, di lavorare e di rapportarsi all'interno della vita sociale.

Ma, proprio per essere adeguato alle esigenze di una società più complessa ma anche globalmente più matura e capace di impegno, non è difficile riconoscere che la scuola italiana, se non si rinnovasse profondamente nella sua concezione e nella sua strutturazione, sarebbe sempre meno rispondente alla domanda di formazione emergente. E non si tratta innanzitutto di realizzare pezzi di riforma, ma di ripensare globalmente all'impostazione del nostro sistema scolastico per individuarne i fondamenti per una riorganizzazione più coerente con il dettato costituzionale e più rispondente al diffuso bisogno di partecipazione alla vita e alla gestione stessa di quello che rappresenta uno dei servizi più delicati per lo sviluppo di una società libera: la scuola appunto.

Questa proposta di legge di iniziativa popolare è un contributo che viene dalla vita del Paese a testimonianza che i tempi di una revisione profonda sono ma-

turi e che, a partire da questo, si può aprire una seria e organica stagione di riforme. Si tratta di una proposta di legge che fissa i principi generali e introduce dei primi tentativi innovativi per la loro attuazione; non una legge che pretende di rinnovare tutto e subito, ma di avviare un processo, fissando gli obiettivi e la direzione.

Questi principi si possono schematicamente riassumere nei seguenti punti.

1. Occorre stabilire le norme generali sull'istruzione, determinando i diritti e i doveri dello Stato in modo da garantire l'uguaglianza del servizio per tutti i cittadini e allo stesso tempo assicurare le condizioni per l'espressione più completa della libertà e della ricchezza propositiva della società, in modo da realizzare un servizio unitario negli obiettivi generali, ma libero, efficiente ed agile nella elaborazione dei percorsi (articoli 1, 2, 3 e 4).

2. Occorre coniugare la flessibilità di tali percorsi con la elevazione dell'obbligo perché si faccia un passo avanti verso la creazione di un sistema formativo ricco, adeguato a tutti e aperto alle esigenze sociali (articolo 5).

3. Il doveroso controllo da parte dello Stato sul livello di formazione raggiunto dagli allievi non può più attuarsi come verifica formale di ciò che essi hanno appreso, ma molto di più come riscontro di una loro effettiva capacità di iniziare una nuova fase della propria carriera: l'accesso all'università oppure l'abilitazione all'esercizio di una professione; l'eventuale istituto di valutazione (da definire nella strutturazione perché sia adeguato a questo compito) gestirebbe, per conto dello Stato, questo nuovo tipo di esami, affidando alle scuole frequentate invece il compito di rilasciare il certificato di maturità globale raggiunto al termine degli studi (articolo 6).

Il dibattito dovrà approfondire se questa prospettiva per gli esami di Stato è attuabile subito nel Paese o se non sia necessario compiere un cammino graduale, iniziando a rivedere l'attuale meccanismo, introducendo opportuni correttivi che facilitino un sostanziale cambiamento di direzione, come quello che l'articolo afferma.

4. Occorre procedere alla riorganizzazione del sistema di scuole statali in scuole dotate di autonomia economica, didattica e di funzionamento (articolo 7).

L'autonomia è lo strumento per avviare un nuovo modo di amministrare la scuola affidandone la responsabilità ai protagonisti stessi del percorso formativo: gli operatori, gli studenti e le loro famiglie, l'intera comunità locale.

Il dibattito dovrà approfondire quanto questa autonomia debba essere data per legge a tutti indistintamente o, come è nello spirito di questa proposta, se non si debba iniziare da quelle scuole che si sentono subito motivate a sperimentare un nuovo modello di vita scolastica che, arricchito in base alla esperienza di continui miglioramenti, venga gradatamente proposto a tutti (articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

5. Un sistema scolastico che punta sull'autonomia, sulla flessibilità e sul pluralismo dei percorsi unito al controllo della qualità non può più lasciare fuori la ricchezza di esperienza formativa, didattica ed educativa propria di molte scuole non statali. Alla luce di questa consapevolezza, un fattore determinante e costruttivo di tutta l'impostazione della proposta di legge è dato dall'inserimento nel sistema scolastico pubblico così rinnovato di tutte quelle scuole non statali che danno, alla prova dei fatti, un contributo serio e qualificato alla innovazione dell'esperienza scolastica e all'innalzamento del livello della qualità dell'istruzione nel nostro Paese. Ecco perché il progetto di innovazione (articoli 10 e seguenti) prevede le condizioni di un trattamento equipollente per tutte le scuole, statali e non, che concorrono a riformare il sistema, rendendo ancora più urgente, quindi, una legge che regoli la parità scolastica (articolo 2, comma 2, lettere *e)* e *f)*), così come è previsto dalla stessa Costituzione. Il comitato promotore si riserva di rendere più esplicito questo pas-

saggio inevitabile per avere una riforma davvero completa che rimuova ingiustizie e discriminazioni.

Tutto questo parte da, ed arriva a, una volontà di promozione quanto più penetrante possibile della soggettività e conseguentemente della sovranità popolare anche nella gestione di un servizio così decisivo com'è la scuola.

Ci sembra essere una risposta di libertà e di partecipazione. Una risposta di democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità della scuola).

1. La scuola di ogni ordine e grado concorre a promuovere la formazione integrale della persona, in collaborazione con la famiglia e la società civile.

2. L'istruzione scolastica è un bene della comunità nazionale ed un servizio accessibile ad ogni cittadino secondo le sue attitudini e capacità.

3. L'istruzione scolastica nei gradi più elevati favorisce una formazione culturale di base, anche in relazione alle esigenze di professionalità richieste dallo sviluppo tecnologico e scientifico e dagli indirizzi emergenti nel mondo della produzione e del lavoro.

ART. 2.

(Norme generali sull'istruzione).

1. Lo Stato provvede a sostenere finanziariamente il servizio dell'istruzione scolastica e garantisce, in conformità agli articoli 2, 3, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione, uguaglianza di opportunità a tutti i cittadini nel rispetto del pluralismo culturale ed educativo.

2. Lo Stato detta le norme generali dell'istruzione con particolare riferimento a:

a) obiettivi didattici in armonia con i valori della Costituzione, struttura dei programmi scolastici, programmi degli esami di Stato per i diversi ordini e gradi di scuola;

b) titoli richiesti pr l'esercizio della professione docente e direttiva nelle scuole statali e non statali;

c) modalità di accesso alla funzione docente, direttiva ed ispettiva;

d) criteri e modalità di attuazione dell'autonomia delle scuole statali;

e) criteri e requisiti richiesti alle scuole non statali per partecipare ai processi innovativi del sistema scolastico;

f) criteri e requisiti richiesti alle scuole non statali per accedere alle provvidenze previste dalla legge a favore dell'istruzione pubblica.

ART. 3.

(Diritto all'istruzione).

1. Lo Stato garantisce a tutti i cittadini italiani di età compresa tra i tre e i sei anni il servizio di scuola materna, offerto dalle istituzioni statali o comunali o autonome senza fini di lucro. Per tali scuole lo Stato interviene a coprire gli oneri relativi al personale, i comuni gli oneri a loro carico in base alla legge 18 marzo 1968, n. 444, e tutto quanto riguarda l'applicazione delle leggi regionali sul diritto allo studio.

2. A norma dell'articolo 34, secondo comma, della Costituzione, i cittadini che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole che rilasciano titolo di studio avente valore legale, hanno diritto alla gratuità del servizio scolastico. Lo Stato provvede a rimuovere tutti gli ostacoli di natura sociale ed economica che impediscono l'attuazione di tale diritto.

3. Qualora gli utenti delle scuole secondarie superiori concorrano alle spese per il funzionamento e la frequenza alle stesse, lo Stato, a norma dell'articolo 34, comma terzo, della Costituzione, provvede, attraverso assegnazione per concorso di adeguate borse di studio e di altre provvidenze, a render possibile la frequenza ai cittadini capaci e meritevoli,

ancorché privi di mezzi. Ai concorsi accedono i cittadini che frequentino o intendano frequentare scuole statali e istituti di educazione non statali, parificati o legalmente riconosciuti.

4. È riconosciuto agli utenti la piena libertà di scelta delle scuole. Le istituzioni pubbliche competenti hanno il compito di rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla piena realizzazione di tale diritto.

5. La normativa di attuazione è determinata con i decreti delegati di cui all'articolo 17.

ART. 4.

(Organizzazione delle competenze).

1. La riorganizzazione delle competenze e la definizione delle responsabilità degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, degli enti locali, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali sono stabilite dai decreti delegati di cui all'articolo 17, al fine di assicurare:

a) l'assistenza alle scuole in ordine all'edilizia e alla dotazione di attrezzature;

b) i criteri per una uniforme gestione del personale nelle scuole statali;

c) una organica programmazione relativa all'istituzione di nuove scuole;

d) la promozione e l'effettiva attuazione degli interventi per il diritto allo studio;

e) un sistema nazionale omogeneo delle verifiche e dei controlli;

f) la disciplina delle procedure relative al contenzioso;

g) la programmazione e l'attuazione delle attività di orientamento scolastico rivolte alla scuola media dell'obbligo;

h) la programmazione e il coordinamento dell'aggiornamento per i docenti della scuola statale e non statale;

i) gli opportuni rapporti con le unità sanitarie locali per la medicina scolastica e l'inserimento dei portatori di *handicap*.

CAPO II

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

ART. 5.

(Sistema nazionale degli studi).

1. Il sistema nazionale degli studi si suddivide in:

a) scuola di base, comprendente cinque anni di scuola elementare e tre di scuola media inferiore;

b) istruzione secondaria superiore.

2. L'istruzione secondaria superiore comprende:

a) la scuola secondaria superiore articolata di norma in cinque anni;

b) i corsi regionali di formazione professionale articolati in moduli di durata variabile da tre a cinque anni per conseguire le qualifiche professionali previste.

3. Il sistema nazionale degli studi prevede dieci anni di istruzione obbligatoria a partire dalla frequenza alla prima classe elementare.

4. Ai fini della possibilità di assolvimento dell'obbligo dell'istruzione anche nei corsi regionali di formazione professionale, il Governo, d'intesa con le regioni e nel rispetto dell'autonomia formativa e delle competenze e delle procedure di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvede all'adeguamento della normativa riguardante la creazione e la conduzione dei corsi stessi.

5. Ulteriori forme di adempimento dell'obbligo dell'istruzione dopo la terza media inferiore, al di fuori di quelle previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2, potranno costituire oggetto di innovazioni sperimentali sia sul piano pedagogico-di-

dattico sia su quello degli ordinamenti e delle strutture. Tali innovazioni saranno autorizzate dallo Stato sulla base di nuove esigenze sociali e del sistema produttivo occupazionale, anche al fine di rimuovere le cause dell'abbandono scolastico.

6. A cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell'istruzione obbligatoria e sull'andamento del fenomeno dell'abbandono scolastico.

ART. 6.

(Esami di Stato).

1. Il compito di valutare l'apprendimento, il grado di sviluppo e la personalità dell'alunno spetta, ad ogni livello, ai competenti organi didattici della scuola.

2. Al termine dell'obbligo scolastico tale valutazione ha valore di esame di Stato.

3. Per gestire gli esami di Stato al termine del ciclo di studi della secondaria superiore è istituito l'Istituto nazionale di valutazione (INV). La certificazione del conseguimento, da parte dell'alunno, del grado di preparazione corrispondente agli obiettivi fissati dai programmi dell'indirizzo prescelto tra quelli di cui alla lettera *a)*, comma 2, dell'articolo 5, viene demandata all'Istituto stesso, che si avvale anche degli strumenti oggettivi suggeriti dalle indicazioni della decimologia. Il certificato di valutazione rilasciato dall'INV ha valore legale ai fini previsti dalle norme per l'ammissione all'università e dalle norme relative alla ammissione ai pubblici concorsi e all'esercizio delle professioni.

4. La struttura e la specificazione dei compiti dell'INV nonché la disciplina normativa dei nuovi esami di Stato vengono definite dai decreti delegati di cui all'articolo 17.

CAPO III

AUTONOMIA SCOLASTICA

ART. 7.

(Autonomia scolastica).

1. A tutti i circoli didattici e a tutti gli istituti di istruzione secondaria inferiore e superiore è attribuita personalità giuridica e autonomia economica e di funzionamento. Le procedure di attribuzione, i contenuti e le modalità di attuazione dell'autonomia vengono determinati con i decreti delegati di cui all'articolo 17.

ART. 8.

(Edilizia scolastica).

1. Il patrimonio immobiliare scolastico di proprietà dei comuni e delle province viene locato ai singoli istituti dal momento in cui essi sono dotati dell'autonomia di cui all'articolo 7. La locazione avviene a canone convenzionato.

2. Analogamente possono essere locati, con specifiche convenzioni, immobili appartenenti ad enti e privati. Tali convenzioni devono contemplare condizioni che permettano di reperire, con facilità, anche sul mercato privato, locali adatti all'uso scolastico.

3. Contratti di locazione possono essere stipulati anche con enti gestori di scuola non statale.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che stabilisce la disciplina delle locazioni e delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 9.

(Aggiornamento).

1. Le iniziative di aggiornamento per il personale scolastico promosse dal Mini stero della pubblica istruzione, dagli Isti-

tuti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), dai provveditorati e da enti ed associazioni che ricevono per esse apposite sovvenzioni pubbliche sono aperte al personale delle scuole statali e non statali, parificate o legalmente riconosciute, nonché a tutto il personale che abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

2. I consigli di circolo o istituto delle scuole statali e i consigli di amministrazione nelle scuole del Piano nazionale di innovazione scolastica (PNIS), di cui all'articolo 13, possono deliberare la concessione ai singoli interessati del rimborso delle spese sostenute per partecipare ai corsi ed iniziative proposti da enti, associazioni e agenzie didattiche, purché autorizzati dagli IRRSAE o dal Ministero della pubblica istruzione.

CAPO IV
INNOVAZIONE SCOLASTICA

ART. 10.

(Piano nazionale di innovazione scolastica)

1. Per favorire il continuo miglioramento del servizio scolatico e per incentivare forme innovative di didattica e di gestione dela scuola, viene avviato il Piano nazionale di innovazione scolastica (PNIS) a cui possono partecipare, su richiesta, tutte o alcune scuole elementari statali di ogni circolo didattico, scuole elementari non statali parificate, istituti di istruzione secondaria inferiore e superiore, statali o pareggiati o legalmente riconosciuti. Essi saranno tenuti a presentare progetti significativi riguardanti uno o più dei seguenti obiettivi:

a) nuove forme di corresponsabilizzazione delle varie componenti della vita della scuola;

b) nuove modalità di conduzione e di realizzazione dell'attività didattica, caratterizzata dalla elaborazione organica e collegiale della programmazione;

c) correlazione delle attività della scuola alle esigenze determinate dalla situazione socio-economica del territorio;

d) esperienze significative di innovazione nel rapporto scuola-famiglia;

e) inserimento e recupero degli svantaggi e dei soggetti portatori di *handicap* fisico o psichico;

f) nuove modalità di esercizio, sviluppo e relativo riconoscimento di una professionalità dinamica del personale della scuola;

g) nuovi percorsi pedagogici e didattici miranti a contrastare l'evasione dall'obbligo scolastico, ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, attuare un efficace orientamento e un corretto raccordo tra scuola e mondo del lavoro, aiutare l'integrazione tra le diverse fasce sociali.

ART. 11.

(Modalità di adesione).

1. I circoli didattici e gli istituti statali di istruzione secondaria inferiore e superiore richiedono di partecipare al PNIS con delibera del consiglio di circolo o di istituto, sulla base di un piano innovativo, di cui all'articolo 10, elaborato dal collegio dei docenti e approvato dall'utenza tramite una consultazione individuale. Nel caso di non approvazione, il collegio dei docenti può apportare modifiche al piano, dopo di che si procede ad una nuova consultazione dell'utenza.

2. È consentita la partecipazione al PNIS anche di singole scuole elementari statali di un circolo didattico. Per tali scuole la domanda di partecipazione al PNIS viene presentata al consiglio di interclasse, sulla base di un piano innovativo elaborato dai docenti del plesso.

3. Le scuole non statali che intendano partecipare al PNIS inoltrano domanda tramite il legale rappresentante. Questi allegherà alla stessa il Piano innovativo di cui all'articolo 10, elaborato in collaborazione con il collegio dei docenti.

4. Le domande di partecipazione al PNIS vanno presentate al Ministro della pubblica istruzione e sono vagliate dal Comitato nazionale per l'innovazione scolastica di cui all'articolo 16.

5. I progetti innovativi delle scuole accettate nel PNIS sono resi pubblici in tempo utile per la scelta della scuola da parte dell'utenza.

ART. 12.

(Finanziamento).

1. A tutte le scuole del PNIS, lo Stato e gli enti locali garantiscono il finanziamento consistente in:

a) una quota base, stabilita in riferimento al numero degli iscritti, a livello e al tipo di scuola, al numero delle classi e ad un indice di necessità da definire per zone socio-geografiche;

b) una quota accessoria, quale incentivo per il continuo miglioramento della qualità del servizio attuato sulla base di specifici progetti.

2. I finanziamenti complessivi per ogni scuola del PNIS sono tali per cui la spesa *pro capite* sostenuta complessivamente dallo Stato e dagli enti locali per dette scuole non deve essere inferiore a quella sostenuta per ogni alunno del corrispondente ordine e grado delle altre scuole statali.

3. Lo Stato garantisce alle scuole non statali del PNIS il rispetto dell'identità e della fisionomia culturale ed educativa della scuola ed il mantenimento della normativa vigente relativa al rapporto di lavoro del personale nelle scuole non statali parificate, pareggiate o legalmente riconosciute.

ART. 13.

(Consiglio di amministrazione).

1. Nelle scuole statali del PNIS viene istituito il consiglio di amministrazione come organo fondamentale di governo

della scuola. Esso è formato da membri eletti dai genitori (e dagli studenti nelle scuole medie superiori) e dal personale della scuola. Ne fanno parte di diritto il direttore degli studi e il direttore amministrativo di cui all'articolo 14.

2. Al consiglio di amministrazione è demandato il compito di decidere in merito alla gestione delle risorse materiali ed economiche della scuola (locali, fondi, attrezzature e quant'altro a disposizione), provvedere alla retribuzione del personale, in base a contratti collettivi nazionali di lavoro, redigere una relazione annule sull'andamento complessivo della scuola da inviare al Comitato nazionale per l'innovazione scolastica di cui all'articolo 16.

ART. 14.

(Organi interni).

1. Sono organi delle scuole del PNIS:

a) il direttore degli studi;

b) il direttore amministrativo;

c) il dipartimento di area disciplinare;

d) il consiglio didattico;

e) il comitato scentifico.

2. Il direttore degli studi, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante la funzione direttiva della scuola, non in contrasto con quanto stabilito con la presente legge:

a) è responsabile dell'attività educativa e didattica della scuola di fronte al consiglio di amministrazione delle scuole statali e all'ente gestore di quelle non statali;

b) presiede all'attuazione dei piani di studi formulati dal collegio dei docenti;

c) coordina gli organismi didattici e lo svolgimento delle attività decise dal

consiglio di amministrazione nelle scuole statali e dall'ente gestore in quelle non statali.

3. Il direttore amministrativo è responsabile della gestione ordinaria della scuola in ordine ai compiti derivanti dall'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

4. Il dipartimento di area disciplinare ha il compito di promuovere e coordinare l'attività didattica nell'ambito specifico di competenza. Esso è composto dai docenti delle discipline dell'area stessa o di discipline affini ed è presieduto da un coordinatore eletto dai suoi membri.

5. Il consiglio didattico ha il compito di seguire lo svolgimento dell'attività didattica complessiva della scuola. Esso è presieduto dal direttore degli studi ed è composto dai coordinatori dei dipartimenti di area disciplinare e dai coordinatori di altri eventuali organi didattici.

6. Il comitato scientifico ha il compito di fornire alla scuola stimoli e consulenza utili per il continuo miglioramento dell'attività scolastica. Esso è composto da membri, nominati dal consiglio di amministrazione nelle scuole statali e dall'ente gestore in quelle non statali, scelti nei vari settori della cultura.

ART. 15.

(Innovazioni organizzative).

1. Nei circoli didattici e negli istituti statali di istruzione secondaria del PNIS, il consiglio di circolo o di istituto viene sostituito dal consiglio di amministrazione che assume anche tutti i compiti attribuiti al consiglio di circolo o di istituto definiti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei circoli didattici e negli istituti di istruzione secondaria del PNIS il direttore didattico o il preside in servizio al momento dell'accesso al PNIS assumono la funzione di direttore degli studi.

3. Nelle singole scuole elementari del PNIS le funzioni previste per il Consiglio di circolo sono esercitate dal consiglio di interclasse, quelle previste per il collegio dei docenti sono esercitate dai docenti del plesso, quelle di direttore degli studi sono esercitate dal direttore didattico del circolo di cui la scuola fa parte, coadiuvato da un coordinatore eletto dai docenti del plesso nel loro seno, che, per tale funzione ha diritto al semi-esonero dall'insegnamento.

4. Le funzioni di direttore amministrativo nei circoli didattici e negli istituti statali di istruzione secondaria del PNIS sono esercitate secondo la normativa vigente relativa al segretario-economo degli istituti statali dotati di personalità giuridica. Nelle scuole non statali del PNIS il direttore amministrativo è nominato dall'ente gestore.

5. Un alunno non interno ad una scuola del PNIS può essere ammesso alla frequenza di un anno del ciclo di studi successivo al primo con delibera del direttore degli studi sulla scorta dei titoli e del *curriculum* presentati e di eventuali prove integrative.

6. I movimenti del personale delle scuole statali del PNIS (trasferimenti, assegnazioni provvisorie) sono disciplinati alla stregua di quelli delle scuole dotate di sperimentazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

ART. 16.

(Comitato nazionale per l'innovazione scolastica).

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Comitato nazionale per l'innovazione scolastica con il compito di:

a) vagliare le domande di partecipazione al PNIS;

b) stabilire annualmente le modalità di attuazione del piano, anche in ordine alla accertata disponibilità delle risorse finanziarie;

c) effettuare, valendosi anche dell'opera degli ispettori centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, gli opportuni controlli sull'attuazione dei singoli progetti;

d) disporre, in casi di accertata inadempienza, la revoca dell'ammissione di singole scuole al PNIS.

2. Del Comitato fanno parte:

a) dieci rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) dieci componenti prescelti tra quelli designati dalle regioni;

c) dieci componenti prescelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

d) dieci componenti prescelti tra quelli designati dal Consiglio universitario nazionale;

e) dieci componenti prescelti tra quelli designati da associazioni di genitori di rilevanza nazionale;

f) cinque esperti.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina con proprio decreto i membri del comitato di cui al comma 2, tali membri durano in carica 5 anni.

CAPO V

PROCEDURE

ART. 17.

(Deleghe al Governo).

1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria sugli oggetti e con i criteri indicati negli articoli precedenti.

2. Per adempiere la delega, il Governo istituisce presso il Ministero della pubblica istruzione tante commissioni quanti sono i decreti delegati da emanare; nella formazione di tali commissioni è sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e del consiglio universitario nazionale (CUN).

3. I decreti delegati riguardanti l'attuazione del Piano nazionale di innovazione scolastica sono sottoposti al parere del Comitato di cui all'articolo 16.

ART. 18.

1. Il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente al Parlamento la « Relazione annuale sullo stato dell'istruzione in Italia ».

ART. 19.

(Norma finanziaria).

1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato per il primo anno dopo la sua entrata in vigore in duecento miliardi di cui cento già finanziati sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e riguardanti le spese del personale e del funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado.

2. Al maggior onere aggiuntivo previsto in cento miliardi si provvede mediante apposito fondo che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

4. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province e i comuni nonché gli enti pubblici interessati alle presente legge.

5. Per il rifinanziamento per gli anni successivi al primo provvederà apposita norma da inserire nelle leggi finanziarie.